

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 218

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

URSO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 328, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE (RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO. OMISSIONE, CONTINUATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

l'11 luglio 1991

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 10 luglio 1991.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, per il tramite della procura generale di Catania mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizza-

zione a procedere nei confronti dell'onorevole Urso Salvatore per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 4250/90 R.G.N.R. della procura di Catania).

Il Ministro
MARTELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Catania, 18 aprile 1991.

Inoltro richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Urso Salvatore nato ad Aci S. Antonio il 31 marzo 1925, ivi residente in via Mercè 3, e segnalo quanto segue:

Il 20 ottobre 1990 alcuni consiglieri comunali di Aci S. Antonio presentavano esposto-denuncia lamentando il mancato rilascio di copia di un provvedimento assessorile, con relativi allegati, che rinviava l'adozione del piano regolatore generale; nell'esposto si riferiva in particolare della risposta negativa data alla richiesta di rilascio e si qualificavano come assurde le giustificazioni addotte a sostegno della medesima.

Il 1° dicembre 1990 questo ufficio chiedeva al competente giudice per le indagini preliminari l'archiviazione degli atti e ciò perché « in base alla previsione normativa di cui al nuovo testo dell'articolo 328, comma 2, del codice penale non sono nella fattispecie ipotizzabili estremi di reato (posto che entro i termini prescritti il segretario generale del comune di Aci S. Antonio, facendo proprie le argomentazioni del sindaco, ha risposto esponendo le ragioni del mancato rilascio della documentazione richiesta) ».

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania non accoglieva la richiesta di archiviazione e fissava udienza camerale a' sensi dell'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale a conclusione della quale, con statuizione 8 aprile 1991 (così formulata « a norma della legge 27 dicembre 1985, n. 816, articolo 24, i consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione dei vari provvedimenti e di tutti gli atti

preparatori di essi oltreché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato; ritenuto pertanto che non può disporsi l'archiviazione degli atti e va formulata l'imputazione ai sensi degli articoli 81, capoverso, e 328, comma 2, del codice penale, non apparendo giustificativa la risposta del segretario comunale in data 3 settembre 1990 ») disponeva che questo pubblico ministero formulasse l'imputazione per il reato previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, e 328, comma 2, del codice penale nei confronti dell'onorevole Urso Salvatore e di Privitera Pasquale.

Tanto premesso, questo pubblico ministero chiede, ai fini del promovimento dell'azione penale nei termini sollecitati dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Urso Salvatore in relazione a questo reato: delitto previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, e 328, comma 2, del codice penale perché nella qualità di sindaco del comune di Aci S. Antonio e agendo in concorso con il segretario generale del predetto comune Privitera Pasquale — articolo 110 del codice penale — indebitamente rifiutava di rilasciare nel prescritto termine ai consiglieri comunali che vi avevano interesse e ne avevano fatto formale richiesta Grasso Angela e Privitera Giovanni copia del provvedimento assessorile e relativi allegati che rinviava per la formale rielaborazione del piano regolatore generale in particolare esponendo, a giustificazione dell'omissione, ragioni infondate e come tali insussistenti. Commesso in Aci S. Antonio e denunciato il 20 ottobre 1990.

Distinti ossequi.

Il sostituto
procuratore della Repubblica
GIOVANNI D'ANGELO